

Delibera n. 132 del 28.12.2011

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

f.to Il Responsabile del Settore

f.to Il Dirigente del Settore Finanziario



Handwritten signature of the financial sector director

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

VICE  
IL SEGRETARIO GENERALE

~~f.to M. DE FILIPPO~~

Handwritten signature of the Vice Secretary General

IL PRESIDENTE

f.to F. VENTOLA

Handwritten signature of the President

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 29 DIC. 2011 al 13 GEN. 2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 29 DIC. 2011

Il Vice-Segretario Generale

f.to A. L. CAMPOSEO



Handwritten signature of A. L. Camposeo

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 28 DIC. 2011

Il Vice-Segretario Generale

f.to A. L. CAMPOSEO



Handwritten signature of A. L. Camposeo

# PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 132 DEL 28.12.2011

OGGETTO: ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 26 OTTOBRE 1995, n. 447 - APPROVAZIONE MODULISTICA E CRITERI DI ESAME DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA - DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAUREATI O DEI CORSI DI FORMAZIONE POST-DIPLOMA PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE (Legge Regionale 12 FEBBRAIO 2002 N. 3; Legge regionale 14 GIUGNO 2007, n. 17)- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME DEI CURRICULA.

L'anno duemilaventicinque addì 28 del mese di DICEMBRE nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- |    |           |            |                   |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1. | VENTOLA   | FRANCESCO  | - Presidente      |
| 2. | GIORGINO  | NICOLA     | - Vice Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE   | - Assessore       |
| 4. | CEFOLA    | GENNARO    | - "               |
| 5. | CAMERO    | POMPEO     | - "               |
| 6. | CAMPANA   | DOMENICO   | - "               |
| 7. | SPINA     | ANTONIA    | - "               |
| 8. | LOMBARDI  | CARMELINDA | - "               |
| 9. | DAMIANI   | DARIO      | - "               |

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il ~~Segretario Generale, dott.ssa Maria DE FILIPPO~~ VICE SEGRETARIO

Previo istruttoria del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Handwritten signature of the Vice Secretary General

**VISTO CHE:**

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico” prevede una serie di strumenti ed iniziative, tra le quali è compresa l’istituzione del “tecnico competente in acustica” definito quale ”la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.”
- il comma 7 dell’art 2 della predetta legge stabilisce che “l’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario”.
- I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le “attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.”
- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1126 del 27.3.96, esecutiva, ha recepito “Le indicazioni generali applicative dell’art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge n. 447/95 assunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25.1.96” con le quali sono state stabilite le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Nella citata deliberazione è anche stabilito che le domande dovranno essere valutate da apposita Commissione interna costituita da esperti in materia di acustica ambientale.
- La legge regionale 12.02.2002 n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” all’art. 4 comma 1 lettera f precisa che la Regione provvede “a tenere e aggiornare, su base semestrale, l’Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all’articolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447”
- La legge regionale 14.06.2007, n. 17 all’art. 5 comma 1 afferma che “La tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, già attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.”

**VISTO**

- il DPCM 31 marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

**CONSIDERATO CHE:**

- Il quadro normativo statale individua i requisiti necessari al riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica in due anni di attività nel campo dell’acustica ambientale per i laureati e di quattro anni per i diplomati;
- l’art. 2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998 individua solo in via indicativa le prestazioni da svolgersi nel campo dell’acustica ambientale nelle seguenti:
  - a) Misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
  - b) Proposte di zonizzazione acustica;
  - c) Redazioni di piani di risanamento.
- le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell’acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (ora sostituito dal Titolo VIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
- La non occasionalità dell’attività svolta è da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

**VISTO**

il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14.06.2007, n. 17: "Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall'articolo 2 della Legge 447/1995 è equiparata la frequenza e il

- superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti.

**RILEVATO CHE**

- la norma così concepita lascia ampio margine di discrezionalità sia nella valutazione dell'esperienza acquisita tramite attività nel campo dell'acustica ambientale, sia nella predisposizione dei programmi dei corsi di perfezionamento per laureati o dei corsi di formazione post-diploma tecnico scientifico equiparati alla predetta esperienza professionale nell'ambito dell'acustica ambientale;

**RAVVISATA** la necessità di definire una modulistica adeguata al fine di uniformare le domande presentate dall'utenza e garantire un più rapido ed efficace iter istruttorio, riducendo la necessità di richiedere chiarimenti ed integrazioni;

**CONSIDERATO CHE:**

- per garantire un più alto grado di imparzialità e trasparenza è necessario predisporre dei criteri di valutazione dell'esperienza maturata nell'ambito dell'acustica ambientale da parte dei tecnici;
- è necessario stabilire dei requisiti minimi dei corsi di perfezionamento per laureati o dei corsi di formazione post-diploma in modo da garantire la qualità delle prestazioni professionali offerte dai tecnici riconosciuti tramite la frequenza e superamento con profitto dei predetti corsi;

**Valutata** positivamente la documentazione predisposta dal competente Settore Ambiente Energia Aree Protette composta da:

- Le "Disposizioni per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale" di cui all'allegato "A" ed in particolare i "Criteri di valutazione delle domande";
- La modulistica utile alla presentazione dell'istanza di riconoscimento del tecnico competente in acustica ambientale di cui agli allegati "B", "C", "D", "E", "F";
- I requisiti minimi dei corsi di perfezionamento per laureati o dei corsi di formazione post-diploma per tecnici competenti in acustica ambientale" di cui all'allegato "G";

**Ritenuto opportuno** procedere alla nomina di apposita Commissione di valutazione delle istanze per l'iscrizione al costituendo elenco di tecnici competenti in materia ambientale;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi del comma 1, art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Udita la relazione e condivisa la proposta;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) di approvare :
  - a) Le "Disposizioni per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale" di cui all'allegato "A" ed in particolare i "Criteri di valutazione delle domande";
  - b) La modulistica utile alla presentazione dell'istanza di riconoscimento del tecnico competente in acustica ambientale di cui agli allegati "B", "C", "D", "E", "F";

- c) I requisiti minimi dei corsi di perfezionamento per laureati o dei corsi di formazione post-diploma per tecnici competenti in acustica ambientale” di cui all’allegato “G”;
- 2) di disporre che a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, tutte le nuove istanze, di riconoscimento dovranno essere predisposte in conformità alle disposizioni ed alla modellistica di cui agli Allegati “B”, “C”, “D”, “E”, “F”;
- 3) Di stabilire che l’esame delle istanze verrà effettuato da apposita Commissione Provinciale Interna, presieduta dal Dirigente del Settore Ambiente Energia Aree Protette e costituita da:
- Due componenti individuati nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico per le materie ambientali – sezione Emissioni in atmosfera in qualità di esperti in acustica (già iscritti nell’ Albo dei Tecnici Competenti in Acustica);
  - Due dipendenti del Settore Ambiente Energia Aree Protette di cui, un funzionario competente in materia di acustica con qualifica almeno D3, ed un istruttore amministrativo con funzione di segretario con qualifica almeno C1, individuati con apposita determinazione del Dirigente del Settore .
- 4) di dare atto che per il funzionamento della suddetta Commissione, il cui operato dovrà riguardare la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente come illustrati nelle “Disposizioni per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale” di cui all’allegato “A” ed in particolare nei “Criteri di valutazione delle domande”, saranno previsti, per i componenti del Comitato Tecnico scientifico dei gettoni di presenza, equiparati a quelli dei Consiglieri Provinciali e che troveranno copertura finanziaria all’intervento 1.07.02.03.00, capitolo 3254.00; mentre per i dipendenti di questa Provincia il compenso sarà determinato dalle ore di lavoro straordinario, eventualmente svolto;
- 5) di precisare che il riconoscimento dei professionisti in regola con i requisiti di legge verrà disposto con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente Energia Aree Protette , in conformità alle risultanze della riferita Commissione Provinciale Interna;
- 6) di stabilire che l’elenco provinciale dei tecnici competenti, pubblicato nella pagina web della Provincia di Barletta Andria Trani, sarà aggiornato dopo ogni seduta della Commissione Provinciale Interna, all’uopo convocata dal Presidente della stessa, tenuto conto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi;
- 7) di trasmettere al Servizio Formazione Professionale la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza;
- 8) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione all’Albo Pretorio e nella pagina del sito web della Provincia di Barletta Andria Trani e dei relativi allegati.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.